

Lecce-Napoli-Milano, 20 Febbraio 2024

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

> MITE@pec.mite.gov.it urp@mase.gov.it trasparenza@pec.minambiente.it

## **OGGETTO: FOIA** IN TEMA DI

- INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO EUROPEO DEL "NON RECARE DANNO NON SIGNIFICATIVO" ALL'AMBIENTE (*DNSH*) EX ANTE, IN ITINERE ED EX POST, PER LE INFRASTRUTTURE DEL GRUPPO SNAM RETE GAS;
- INFORMAZIONI SUL *CARBON BUDGET* RESIDUO (*RCB*) IN RAPIDO ESAURIMENTO CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL GRUPPO SNAM RETE GAS.

\*\*\*\*\*

I sottoscritti Prof. Avv. Michele Carducci, Avv. Veronica Dini, Avv. Luca Saltalamacchia, in nome proprio e per conto delle Associazioni

- "JECA - Justice, Environment and Climate Action"

[con sede a Milano, via G. Fiamma 27, presso lo studio del suo Presidente p.t. Avv Veronica Dini, C.F. 97948160151];

- "Movimento No Tap/SNAM della Provincia di Brindisi"
- "Redazione di emergenzaclimatica.it"

[www.emergenzaclimatica.it, rappresentante di interessi, registrata presso la Commissione UE come "Think tanks, research and academic institutions", con sede a

- "Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile"

[https://fuoridalfossile.wordpress.com/, con sede a

- "Forum Ambientalista"

[https://www.forumambientalista.org/, Associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.13 della L. n. 349/1086, con sede a Roma c/o CESV. Via Laurentina 9A, in persona della Responsabile energia Dott.ssa Simona Ricotti CE 97/2951905871

- "A Sud Ecologia e Cooperazione ODV"

[https://asud.net/,con sede a Roma alla Via Macerata 22/A, in persona del su

## **PREMESSO**

che i richiedenti, in nome proprio e per conto delle associazioni in epigrafe elencate, intendono far valere, mediante il presente accesso, i propri diritti garantiti non solo dagli articoli 21 della Costituzione, 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 10 della



Convenzione europea dei diritti umani, ma anche dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'art. 19 n. 2 del Patto ONU sui diritti civili e politici del 1966, entrambi inseriti nella «*Carta internazionale di diritti dell'uomo*» richiamata dall'art. 18 n. 1 del Regolamento UE n. 2020/852;

## **CONSIDERATO**

2.

che l'art. 3 n. 3 del Regolamento UE n. 2020/852 stabilisce che «un'attività economica è considerata ecosostenibile se: ... è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18»;

3.

che, a sua volta, l'art. 18 n. 1 del medesimo Regolamento UE n. 2020/852 identifica, tra le suddette garanzie minime di salvaguardia, «*i diritti stabiliti ... dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo*», incluso dunque il diritto all'informazione;

4.

che il dovere di rispondere alle richieste di informazione delle persone e delle associazioni rientra nella *Due Diligence* d'impresa, disciplinata anche dalle *Linee Guida OCSE* e dai *Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani*;

### RILEVATO ALTRESÌ

5.

che la garanzia dei suddetti diritti deve avvenire sempre nel rispetto del principio del "non recare un danno significativo" (c.d. *DNSH*) all'ambiente (art. 18 n. 2 del Regolamento UE n. 2020/852);

6.

che il "danno non significativo" all'ambiente significa quanto disciplinato dagli articoli 16 e 17 sempre del Regolamento n. 2020/852;

### **VISTA**

7.

la Comunicazione della Commissione UE 2023/C 211/01 del 16.6.2023;

### PRESO ATTO

8.

che SNAM Rete Gas si occupa di infrastrutture energetiche che utilizzano, trasportano e distribuiscono gas, che rientrano, a partire dal metano, nella natura dei gas serra, secondo le classificazioni normative stabilite dalle fonti internazionali ed europee;

9.

che, tra i vari gas serra, il metano – una volta emesso in atmosfera – rappresenta un forzante radiativo che, nei primi venti anni di concentrazione, detiene un potere di destabilizzazione del sistema climatico 80 volte superiore all'anidride carbonica (come pacificamente documentato dai *Report* dell'IPCC e dell'UNEP), rendendo proprio il metano in *input* moltiplicativo e accelerativo delle catene causali del riscaldamento globale;

# APPRESO E CONSTATATO

**10.** 

che alcune infrastrutture, in corso di completamento da parte di SNAM Rete Gas, soggiacciono a valutazioni di impatto ambientale risalenti e conseguentemente decadute (cfr. *Il GrIG chiede* 



la decadenza delle autorizzazioni ambientali del "gasdotto dei terremoti", in https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/, 5 gennaio 2024);

#### 11

che le risalenti valutazioni di impatto ambientale, riferibili alle infrastrutture di SNAM Rete Gas, non sono state comunque aggiornate alla luce del principio *DNSH*;

#### 12.

che tale lacuna di valutazione e monitoraggio compromette la conformità delle condotte di SNAM Rete Gas ai requisiti tanto dell'art. 2050 Cod. Civ. quanto dell'art. 18 del Regolamento UE n. 2020/852;

#### 13.

che, in ogni caso, la pericolosità riferita anche alle emissioni di metano costituisce elemento determinante per la tutela effettiva dei diritti in situazioni di notoria emergenza (cfr. Corte europea dei diritti umani, caso "Öneryıldız c. Turchia" [GC], n. 48939/99, del 30 novembre 2004);

### 14.

che tale conclusione merita considerazione, in ragione della natura giuridica del Gruppo SNAM Rete Gas quale società comunque partecipata dallo Stato italiano e, come tale, vincolata al c.d. nexus Stato-imprese, sancito dal Secondo Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritto umani 2021-2026 (pag. 50);

### LETTI

#### 15.

Piano *Strategico* 2023-2027 di SNAM. il sito ufficiale di SNAM (https://www.snam.it/en/home.html) ufficiale il sito del **MASE** (https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/il-principio-dnsh-nelle-misure-pnrr-titolarita-delmase);

### **RILEVATO**

#### **16.**

che, dalle suddette fonti, nulla è dato conoscere sulla pericolosità anche solo potenziale delle emissioni di gas serra nelle infrastrutture di SNAM Rete Gas;

### **17.**

che, in più, dalle suddette fonti si deduce

- non solo la totale decontestualizzazione delle strategie emissive di SNAM Rete Gas, rispetto alla situazione di pericolo dell'emergenza climatica;
- ma addirittura la totale pretermissione, dagli scenari rappresentati nel *Piano Strategico* 2023-2027, del *Carbon Budget* residuo in esaurimento (c.d. *RCB*), ossia dell'unico indicatore di pericolosità di qualsiasi ulteriore emissione di gas serra, così riconosciuto dall'IPCC e dagli stessi Stati ufficializzato sia con il *Global Climate Pact* del 2021 sia con la *Decision* finale della COP28 del 2023, entrambe rilevanti quali fonti di buona fede oggettiva nella rappresentazione della realtà del sistema climatico;

### 18.

che, pertanto, ignorare il *Carbon Budget* residuo in esaurimento identifica una condotta indifferente all'ulteriore peggioramento della qualità del sistema climatico, in aperto contrasto



con il principio di precauzione (cfr., da ultimo, sulla precauzione come dovere di non peggioramento, Cons. Stato sez. II, Sent. n. 2964/2020).

### RISULTANDO SCIENTIFICAMENTE CERTO

19.

che il *Carbon Budget* residuo in esaurimento delimita lo spazio operativo sicuro per ulteriori emissioni di gas serra, conformi e adeguate agli obiettivi qualitativi e quantitativi, di cui agli artt. 2 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 1992 (UNFCCC) e dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (cfr. G. TRIVI, *L'omissione del "Carbon Budget" rende illegittima l'azione della PA*, in *www.LaCostituzione.info*, 26 gennaio 2024);

che solo la considerazione e il rispetto del Carbon Budget residuo garantiscono:

- la buona fede oggettiva, così come richiesta dall'art. 1375 del Codice civile, dall'art. 1 n. 2-bis della L. 241/1990 e dagli artt. 26 e 32 della Convenzione di Vienna sull'interpretazione dei Trattati del 1969, quest'ultima fonte interposta ai sensi dell'art. 117 n. 1 Cost:
- la stabilità intertemporale dei beni vitali di qualsiasi persona umana (cfr. L. CARDELLI, "Bilancio di carbonio" e diritti costituzionali, in www.LaCostituzione.info, 25 novembre 2023);
- la non dannosità dell'obiettivo c.d. *Net Zero* (cfr. *FOCAL POINT* ITALIANO dell'IPCC, *Budget di carbonio*, dove inequivocabilmente si legge che «*le emissioni dovranno essere azzerate prima che il carbon budget sia finito*»; nonché ITALY FOR CLIMATE, *Carbon budget: cos'è e perché non va sperperato*, 23 gennaio 2024);
- il nemimen laedere (cfr. G. TRIVI, Il salvavita del "bilancio di carbonio", in www.LaCostituzione.info, 28 novembre 2023);

# ALLA LUCE DI QUANTO OSSERVATO E CONSTATATO NEI PRECEDENTI PARAGRAFI

### I RICHIEDENTI

come in epigrafe identificati

### RIBADENDO IL RISPETTO

- degli articoli 2, 3 n.2, 9, 21, 32 e 41 della Costituzione italiana, 11 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, 10 della Convenzione europea dei diritti umani nonché dell'art. 18 del Regolamento UE n. 2020/852;
- dell'art. 6 lett. a (Clausola di effettività della conoscenza e informazione) della Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 8 marzo 1999 con Risoluzione 53/144;
- dell'art. 22 della L. n. 241/1990;
- degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 195/2005
- dell'art. 5 D.lgs. n. 33/2013;

### **CHIEDONO**

di acquisire, mediante presa visione e rilascio di copia semplice, la seguente documentazione:



- A. documenti e metodi di analisi, misurazione e valutazione del monitoraggio del **DNSH** ex ante, in itinere ed ex post, con riguardo alle infrastrutture esistenti e programmate da SNAM Rete Gas sul territorio italiano;
- B. documenti di analisi, misurazione e valutazione del Carbon Budget residuo, con riguardo all'utilizzo e ampliamento delle infrastrutture di SNAM Rete Gas sul territorio italiano.

Ove i suddetti documenti e le informazioni richieste non dovessero risultare presenti presso codesto Ministero, chiedono di essere indirizzati al soggetto, organo o ufficio che li possa detenere o comunque produrre.

Si chiede cortesemente l'invio della risposta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lucasaltalamacchia@pec.it.

Si allegano i documenti di identità dei richiedenti e si ringrazia sin d'ora per l'attenzione e la disponibilità.

Prof. Avv. Michele Carducci

Avv. Veronica Dini

La compilazione del modulo autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, del GDPR e del D.lgs. 101/2018.

Prof. Avv. Michele Carducci

Avv. Veronica Dini

Lu of talamachie

5